

Alessandro Dri

Fondamenti per la gestione e valutazione dei patrimoni ecclesiastici



Giappichelli

INTRODUZIONE

Alla domanda su cosa abbia più valore sul mercato in questo momento, molti esperti risponderebbero: la conoscenza, l'informazione.

L'economia, soprattutto a fronte dei grandi cambiamenti tecnologici che rapidamente si susseguono, è indirizzata verso una crescente iterazione di risorse cosiddetta iper-compresa, e in tempi sempre più rapidi.

Il presente volume si è concentra sull'analisi dell'interazione di risorse definite con sempre maggior incidenza da elementi che sono intangibili (*intangible assets*): il marchio, il know-how, le opere dell'ingegno ed i brevetti etc.

Questa peculiare declinazione del fenomeno della globalizzazione ha esponenzialmente accresciuto l'interdipendenza sistemica, per cui nel presente lavoro si sottolinea che valorizzare gli *intangibles* delle aziende significa comprendere adeguatamente il contesto dinamico in cui esse si pongono e – nell'era della digitalizzazione – detto contesto è globale.

Il contesto cioè di un mercato senza confini e *player* privati (imprese) senza territorio di riferimento. Per inciso il già citato fenomeno dell'interazione “iper-compresa” a livello macro-economico ha prodotto effetti tali da sconvolgere gli assetti globali.

La crescita esponenziale del grado di interdipendenza sistemica dei diversi Paesi, che si ritiene abbia favorito attraverso gli scambi e la specializzazione produttiva la crescita dell'economia mondiale, ha anche mostrato l'emergere di squilibri economici, finanziari, sociali ed ambientali: da questo punto di vista risulta essere costituito dal fenomeno della globalizzazione – favorito dall'innovazione tecnologica – il filo conduttore nelle tre grandi crisi dell'inizio del nuovo millennio (quella definita finanziaria del 2008, quella pandemica dal 2020 e la drammatica crisi bellica che stiamo attraversando).

Il tema rimane quello della *governance* di fenomeni tanto più complessi anche per il fatto che stiamo assistendo ad una competizione, in una dinamica in buona parte inesplorata, di mercato tra le imprese che induce la rapida selezione delle più efficienti soluzioni per lo sviluppo e l'affermazione commerciale di nuovi prodotti e servizi, che più profondamente riescono a sfruttare il

potenziale economico delle nuove tecnologie, a cominciare da quelle correlate all'intelligenza artificiale.

Come ovvio, la creazione della norma positiva è in qualche modo una forma di cristallizzazione della fattispecie sottostante che sempre sconta il rischio di risultare desueta anche e proprio in relazione ai rapidi mutamenti accennati.

A questo si aggiunga che il diritto canonico riferendosi ad un ordinamento che è quello della Chiesa, un ordinamento quindi dalle peculiarissime natura e finalità, non disciplina le tematiche economico-finanziarie la cui regolamentazione per buona parte avviene attraverso l'importazione di norme statuali, la cd. *canonizzazione* delle norme.

La disciplina del diritto comparato ha certamente chiarito come questa funzione che definirei di *trasposizione* normativa non costituisce una funzione per così dire neutra poiché la regolamentazione originariamente posta risulta efficace in un contesto tutt'affatto diverso in cui i soggetti stessi vengono considerati su presupposti e finalità cui solo l'ordinamento della Chiesa può riconoscere nella reale compiutezza.

A mio parere il merito del presente lavoro è senza dubbio quello di aver posto la normativa economico-finanziaria sotto la lente dei principi dalla norma canonica ponendo le basi dottrinali relative alla chiave ermeneutica da adottarsi, in un crinale obliquo in cui la stessa semantica (si pensi al concetto di mercato, profitto, ma anche a quello di contratto stesso) si riferisce a fattispecie dagli effetti diversi in dipendenza del contesto.

La delicata dinamica che si genera nel dialogo tra il sistema giuridico canonico e i sistemi giuridici di matrice statale promana proprio, come analizzato nel presente lavoro che si occupa di amministrazione e gestione dei beni ecclesiastici, dall'analisi semantica – intesa come analisi del significato – dei termini basilari quali quelli di bene (*bonum*) economico e di amministrazione. Diverso significato essi assumono se intesi dalla prospettiva per cui «il cristiano, dunque è chiamato a diventare economo, amministratore della multiforme grazia che si esprime anche mediante i carismi, ed è chiamato a metterla in circolo a beneficio di tutti. Ciascun dono è un profondersi dello smisurato patrimonio di grazia da parte di Dio, ciascun membro della comunità, quindi, ricco di tale dono è membro attivo e corresponsabile della vita comunitaria, sapendo che ciò che ha a disposizione non è suo, ma un dono da custodire, da far fruttificare con l'unico obiettivo: il bene comune ...»¹.

¹ Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, *Economia al servizio del carisma e della missione, Boni dispensatores multiformis gratiae Dei*, ORIENTAMENTI, Stato della Città del Vaticano, 2018, p. 9.

Una ultima annotazione. Essa riguarda il concetto stesso di mercato regolamentato in un mondo dove tutto è interconnesso e dove non solo assistiamo alla preponderanza di transazioni finanziarie che avvengono in *shadow markets* ma che molte volte vengono denominate in monete virtuali ed in *criptovalute* che, soprattutto queste ultime, definiscono peculiari caratteristiche ai mercati di riferimento.

Il presente lavoro tocca il delicato tema della definizione del valore per beni, che comprensibilmente costituiscono la maggioranza delle transazioni, intangibili e – in relazione alla nuova dimensione assunta dal concetto di mercato regolamentato – illiquidi.

Il tema della valutazione implica anche una prospettiva finalistica che potremmo pensare coinvolta in quella dinamica economica, tanto importante nel pensiero di Papa Francesco, che potremmo definire comunione per cui l'economia funziona con parametri – appunto – definiti da una cultura comunionale.

Il tema del modello di valutazione assorbe un intero capitolo del libro e origina dal fatto che in un mondo dove tutto è interconnesso, ci si pone il problema di assegnare il valore ad una categoria di beni, detti illiquidi ovvero intangibili, caratterizzati dall'assenza di un mercato di riferimento, essendo venuto meno il presupposto essenziale dell'esistenza, in ogni momento, di un potenziale compratore disposto ad acquisire il bene per un certo controvalore liquido (cioè in denaro).

Attraverso una nuova teoria, verificabile sperimentalmente, è possibile giustificare l'applicazione, anche a beni illiquidi, di metodi condivisi per la valutazione dei beni liquidi, permettendo al settore della finanza quantitativa di considerare, sistematicamente, nelle proprie analisi anche i beni illiquidi.

Il modello valutativo considera il bene all'interno di tutto il suo «ecosistema». Questa trasformazione comporta che non siano più utilizzabili i metodi *standard* di ingegneria finanziaria (ad esempio non è definita la probabilità «risk-neutral» e non vale il CAPM classico), i quali richiedono che l'*asset* valutato abbia una storia significativa di valutazioni nel tempo. Il problema non può infatti essere posto in questi termini per i beni illiquidi. L'intuizione del modello consiste nello spostare il problema e utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, in grado di catturare interdipendenze in presenza di una mole di dati sufficientemente importante.

In definitiva, basandosi sulla storia delle negoziazioni di *asset* diversi tra loro, e diversi da quello da prezzare, ma appartenenti alla stessa categoria, è possibile modellare, mediante una rete neurale, il comportamento che il mercato assumerebbe se chiamato ad operare sull'*asset* da quotare.

L'intuizione sottostante sta nello sfruttare il fatto che beni diversi trattati in

modo illiquido, ma omogenei tra loro, possono costituire una base di dati sufficientemente corposa (e significativa) per identificare un modello che approssimi realisticamente il comportamento di operatori economici che trattano tale categoria di beni.

Quando ci si appresta a leggere un libro, si è solitamente alla ricerca del nuovo che esso possa apportare alle conoscenze già acquisite. Ritengo che questo testo possa aprire nuove piste e generare filoni di approfondimento finora inesplorati.

Prof.ssa Alessandra Smerilli, F.M.A.

Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

CAPITOLO I

I BENI TEMPORALI

SOMMARIO: 1. I beni temporali (can. 1254 § 1 CIC) ed i beni ecclesiastici (distinzione da quelli privati). – 2. Fini propri della Chiesa e concetto di diritto nativo (gerarchia delle fonti) e di indipendenza. – 3. I soggetti di diritto patrimoniale canonico.

1. I BENI TEMPORALI (CAN. 1254 § 1 CIC) ED I BENI ECCLESIASTICI (DISTINZIONE DA QUELLI PRIVATI)

La disciplina dei beni temporali nel diritto canonico ha conosciuto una codificazione antecedente a quella vigente, essendo stata ricompresa all'interno del Libro III del CIC del 1917, sotto il comune titolo «*De Rebus*». È indubbio che la riconduzione del concetto di beni temporali nell'alveo delle *res* in senso generalissimo fosse utile a manifestarne immediatamente la natura strumentale di servizio per il fine soprannaturale della Chiesa, ma va evidenziato altresì che detta sezione trattava una serie piuttosto vasta e disomogenea di argomenti, comprensiva di tutto quanto non fosse «*persona*» ma «*cose*», con una forse inopportuna – e criticata, successivamente al Concilio Vaticano II¹ – mescolanza tra beni spirituali e temporali.

¹ Il codice pio-benedettino teneva distinti da un lato i beni puramente spirituali e, dall'altro, quelli con un valore economico, a loro volta suddivisi in beni temporali e *res mixtae*.

Secondo SHOUPPE J.P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, 1997, p. 35, la «vecchia distinzione tra beni puramente spirituali (sacramenti, sacramentali, indulgenze ...) ed i beni con valore economico» ha oramai perso valore nell'attuale legislazione canonica; v. anche MORENO ANTON M.G., *Algunas consideraciones en torno al concepto de bienes eclesiásticos en el c.i.c. de 1983*, in *Revista española de derecho canónico*, 44, 1987, p. 77, per cui la distinzione tra beni spirituali e temporali rimarrebbe invece valida, sebbene non sia stata ripeteruata nel CIC

La legislazione del *Codex iuris canonici* del 1983 recepisce gli spunti conciliari contenuti principalmente nei decreti *Christus Dominus* 7, 28, 31 e *Presbyterorum ordinis* 8, 17, 20, 21, e particolare attenzione viene posta sulla funzione strumentale del patrimonio ecclesiastico alla realizzazione della comunione ecclesiale². La comunione dei beni temporali deriva del resto da quella dei beni spirituali, che è connaturata all'esistenza stessa della Chiesa: «Tra le diverse parti della Chiesa si creano legami di intima comunione riguardo alle ricchezze spirituali, agli operai apostolici e alle risorse materiali. I membri del popolo di Dio sono infatti chiamati a condividere i loro beni; anche per le singole Chiese valgono le parole dell'apostolo: ognuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, da bravo amministratore della multiforme grazia di Dio» (*Lumen Gentium* n. 13).

Orbene, la nuova collocazione della materia all'interno dell'odierno CIC è ora oggetto di un proprio Libro V, intitolato «*De Bonis Ecclesiae temporalibus*»³.

Si tratta del più breve dei sette libri che compongono il codice, e si articola in soli 57 canoni (dal 1254 al 1310, ma altri canoni relativi alla materia risultano inseriti in varie parti del CIC), anche in virtù di un ampio utilizzo del principio di sussidiarietà e di quello del rinvio alla legge civile.

In particolare, la sussidiarietà è un principio di organizzazione, previsto anche nella Prefazione del codice, in forza del quale «mentre si mantengono l'unità legislativa e il diritto universale e generale, cosicché si propugnano an-

1983 la nozione di cui al can. 726 del *codex* del 1917 (*Res de quibus in hoc libro agitur quaeque totidem media sunt ad Ecclesiae finem consequendum, aliae sunt spirituales, aliae temporales, aliae mixtae*), sulla base della distinzione tra il Libro IV del CIC, relativo a *La funzione di santificare della Chiesa*, che regolerebbero le vecchie *res spirituales*, ed il titolo contenuto nel Libro V "I beni temporali della Chiesa".

² Ad es. attraverso il superamento del sistema beneficiale: prima della redazione del nuovo *Codex*, l'ufficio ecclesiastico era affiancato da una persona giuridica, il *beneficium*, i.e. una massa o dotazione di carattere patrimoniale, eretta in una fondazione il cui reddito serviva a retribuire il funzionario ecclesiastico; detto sistema implicava dunque il frazionamento del patrimonio ecclesiastico in tante masse di varia consistenza attribuite ai singoli enti ecclesiastici (benefici), senza alcuna forma di perequazione tra gli stessi, essendo il reddito beneficiale variabile a seconda dell'entità patrimoniale delle differenti dotazioni. Con il nuovo CIC, è stata istituita la creazione di istituti per il sostentamento e la previdenza sociale del clero, l'erezione del Consiglio, diocesano e parrocchiale, per gli affari economici, e dell'Economo diocesano, e prevista una maggiore partecipazione dei laici nella gestione dei beni, come meglio si spiegherà *infra*.

³ Questa formulazione è stata preferita a «*De iure patrimoniali Ecclesiae*», titolo che era stato proposto dalla *Pontificia Commissio Codici iuris canonici recognoscendo*, verosimilmente in quanto più aderente al principio di strumentalità dei beni temporali alla missione della Chiesa.

che la convenienza e la necessità di provvedere all'utilità dei singoli istituti, in modo speciale, attraverso i diritti particolari e una sana autonomia della potestà esecutiva particolare ad essi riconosciuta. Fondandosi dunque sul medesimo principio, il nuovo codice demandi, sia ai diritti particolari, sia alla potestà esecutiva, ciò che non è necessario all'unità della disciplina della Chiesa universale, cosicché si provveda opportunamente al cosiddetto "decentramento", allontanando il pericolo della disgregazione o della costituzione di Chiese nazionali»⁴.

Esempi di applicazione del decentramento normativo si rinvengono ad esempio nel potere delle Conferenze Episcopali di emanare norme (es. can. 1262 CIC sulle modalità con cui i fedeli possono contribuire alle necessità della Chiesa), ovvero nelle disposizioni che prevedono attività normative da parte dei Vescovi (can. 1275), degli Ordinari (can. 1263 CIC), delle Province (can. 1264 CIC) e degli Istituti religiosi (can. 634 § 1 CIC), e rispondono all'esigenza di tener conto della specificità delle varie realtà di cui si compone la Chiesa.

L'adeguamento alla legislazione civile dei vari Stati in materia di beni temporali, così come alla legislazione romana nell'antichità, si pone come strumento necessario, attese la natura e la missione affatto peculiari della Chiesa, che si fonda sul messaggio di povertà di Cristo e si modella sul concetto di Eucarestia, insieme messaggio di carità, condivisione e comunione dei beni.

Il sistema del rinvio in particolare prevede che le norme civili vengano introdotte nell'ordinamento canonico mantenendo gli stessi effetti, ed è subordinato al rispetto di due condizioni, poste dal can. 22 CIC: occorre che le leggi civili non siano contrarie al diritto divino e che il diritto canonico non abbia disposto altrimenti.

Il rinvio normativo più importante è quello che il legislatore canonico ha adottato – per ragioni riconducibili all'esigenza di omogeneizzazione delle prescrizioni con altri ordinamenti e tra realtà locali, nonché alla maggiore capacità di aggiornamento ai mutamenti della realtà sociale posseduta dalle legislazioni statali – in materia contrattuale⁵: il can. 1290 CIC avverte appunto

⁴Cfr. DE PAOLIS V., *I beni temporali della Chiesa. Canoni preliminari e due questioni fondamentali*, in *I beni temporali della Chiesa*, Milano, 1997, p. 32. Secondo l'Autore, «Si tratta di una materia che è oggetto di minuziose disposizioni dagli ordinamenti civili. Tali disposizioni sono molto diverse da paese a paese, da cultura a cultura. Per di più si tratta di un settore nel quale gli Stati non riconoscono facilmente la competenza della Chiesa. Infine un campo molto litigioso: le leggi in materia costituiscono interi codici».

⁵Cfr. BLANCO T., *La noción canónica de contrato*, Pamplona, 1997, p. 41. Per l'Autore il can. 1290 determina che per il diritto canonico vi siano tante nozioni di contratto differenti quanti sono gli ordinamenti statali presi a riferimento: così si avrà «un contratto canonico di

che le norme civili saranno applicabili alla materia dei contratti e dei pagamenti in ambito canonico «*quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur*»⁶.

L'effettività della portata limitativa del diritto divino all'interno dell'ordinamento canonico è dibattuta. Buona parte della dottrina dei primi decenni del secolo scorso ha trasmesso un'idea di separazione tra lo *ius divinum* e l'ordinamento canonico⁷, conferendo valore meramente "morale" (e quindi metagiuridico) a tutto il diritto divino che non si traduca in un vero e proprio comando giuridico immediato dall'organo istituzionale che detiene la potestà legislativa, cioè quando viene "canonizzato" dal legislatore ecclesiastico⁸. Per altri autori invece l'unità dell'ordinamento canonico richiede che esso venga "composto" con elementi di diritto divino, che fungono sostanzialmente da base costituzionale, e di diritto umano, alla cui base sta un potere legislativo che deriva proprio dalle norme fondamentali di *ius divinum*⁹. In questo senso, si può parlare di «*componenti divine ed umane del diritto, anziché di diritto divino e diritto umano*»¹⁰.

Si può comunque sostenere che il diritto divino, *mutatis mutandis*, assuma il ruolo che ha l'ordine pubblico per le norme di diritto internazionale privato, impedendo che mediante il procedimento della canonizzazione delle leggi civili (v. *infra*), si immettano nell'ordinamento della Chiesa norme giuridiche

stampo francese, un altro in base alla concezione italiana (per il quale assume rilevanza fondamentale l'aspetto patrimoniale), alla concezione spagnola».

⁶ Cfr. NICOLINI E., *I contratti a contenuto patrimoniale nel diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 2011, p. 3. L'Autore sottolinea che l'importanza dell'istituto contrattuale nell'alveo dell'attività patrimoniale della Chiesa a carattere straordinario si manifesta nel fatto che lo stesso Titolo III del Libro V del CIC è intitolato *De contractibus ac praesertim de alienatione*: «*in tale espressione è interessante osservare che l'associazione del termine "contratto" con quello "alienazione" non è da intendersi nel senso che il secondo esaurisce il primo, quanto piuttosto in quello che l'alienazione avviene normalmente attraverso il contratto*».

⁷ Cfr., ad es, FORNÉS J., *Derecho divino y derecho humano en el ordenamiento canónico*, in AA.VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, I, 2, Milano, 1988, pp. 657-701. Cfr. anche BERLINGÒ S., *Diritto divino e diritto umano nella Chiesa*, in AA.VV., *Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa* (Giornate canonistiche di studio, Venezia, 6-7 giugno 1994) Torino, 1996, pp. 88-100.

⁸ Cfr. DEL GIUDICE V., *Canonizatio*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, IV, Padova, 1940, p. 226 ss.

⁹ Cfr. HERVADA J., LOMBARDÍA P., *El derecho del Pueblo de Dios*, I, Pamplona, 1970, pp. 53-54.

¹⁰ Cfr. ERRÁZURIZ M.C.J., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, 2000, p. 223.

contrastanti con il diritto divino, mediante una valutazione che si può concretizzare solamente nel momento dell'applicazione concreta della norma¹¹.

Il rinvio, ricalcando la qualifica della dottrina internazional-privatistica, può essere di tipo formale (o non ricettizio) ovvero materiale (o ricettizio).

La prima fattispecie di rinvio si realizza quando il legislatore canonico si limita a riconoscere la competenza esclusiva dello Stato a legiferare su determinate materie¹². Nell'ipotesi di richiamo materiale, invece, il legislatore canonico intende disciplinare personalmente determinati ambiti, e lo fa mediante l'impiego delle c.d. norme civili canonizzate, *i.e.* norme giuridiche formalmente canoniche, che ricalcano però materialmente il contenuto di quelle appartenenti ad un altro ordinamento¹³. Al fine della canonizzazione sarà dunque indispensabile un atto normativo interno¹⁴.

La tecnica del rinvio materiale alle leggi civili è quella impiegata dal citato can. 1290, che assume la qualifica specifica di norma canonizzante per l'ambito contrattuale, al pari di quelle relative alla transazione, al compromesso e al giudizio arbitrale (cfr. can. 1714) CIC, alla prescrizione (cfr. can. 197 CIC)¹⁵,

¹¹ Cfr. DE PAOLIS V., *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 27: per l'Autore può anche succedere che una stessa legge civile sia contraria al diritto divino solo per alcuni suoi aspetti; da ciò deriva che esse «hanno valore pieno valore tranne quegli aspetti di contrarietà al diritto divino stesso».

¹² Cfr. CIPROTTI P., *Canonizzazione delle leggi civili*, in *Digesto pubbl.*, II, Torino, 1987, pp. 457-458. Esempi di rinvio formale si rinvencono nelle materie del matrimonio dei non battezzati (cfr. can. 1059); per gli effetti meramente civili del matrimonio; per la procedura nelle cause matrimoniali dei non battezzati e per le cause relative agli effetti meramente civili del matrimonio. Detta attività è rara in quanto «nella dottrina e nella Costituzione della Chiesa sono già determinati i rispettivi ordini o ambiti d'impero dell'ordinamento giuridico della Chiesa stessa e di quello dello Stato».

¹³ Cfr. MIÑAMBRES J., *Análisis de la técnica de la remission a otros ordenamientos jurídicos*, in *Ius Canonicum*, 1992, p. 718. Cfr. anche NICOLINI E., *I contratti a contenuto patrimoniale nel diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (Rivista telematica su www.statoe.chiese.it)*, 2011, p. 9.

¹⁴ Nel caso dell'Italia (e degli altri Stati con i quali la Chiesa ha concluso accordi), la situazione è invero peculiare in quanto in forza dell'istituto del riconoscimento della personalità civile agli enti canonici, il soggetto costituito o approvato dall'ordinamento canonico può essere soggetto giuridico anche per l'ordinamento civile. L'art. 1 della l. n. 222/1985 sancisce infatti che «Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato».

¹⁵ Come correttamente rilevato da NICOLINI E., *I contratti a contenuto patrimoniale nel diritto canonico*, cit., p. 10, «la caratteristica principale di siffatte disposizioni, come accade, tra l'altro, anche per le norme di conflitto del diritto internazionale privato, non è quella di "provvedere a

o ancora ai modi di acquisto dei beni (la Chiesa dispone di modi di acquisto o di finanziamento propri, ad es. tributi, offerte, questue, ecc., ma in generale il can. 1259 CIC dispone che «*La Chiesa può acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia naturale sia positivo*»), considerabili alla stregua di “norme in bianco” il cui contenuto è determinato dalla norma cui si rinvia¹⁶.

La canonizzazione delle norme civili si rende in definitiva assai utile poiché consente di uniformare tanto per l'ordinamento statale quanto per quello canonico la disciplina degli atti e fatti giuridici mediante i quali si acquistano, alienano, modificano ecc. i diritti reali e di obbligazione¹⁷.

È dunque possibile affermare che la Chiesa ha scelto di limitare al minimo la produzione di leggi inerenti la materia dell'amministrazione dei beni temporali, enunciando perlopiù principi che rimarkano la peculiare struttura e finalità dell'ordinamento canonico e della sua missione, e facendo per il resto ampio ricorso agli strumenti del rinvio e della canonizzazione della legge civile, giacché l'attività è esercitata in larga parte all'interno degli Stati e pertanto non può ignorare le normative ivi vigenti.

Ovviamente la canonizzazione delle norme civili non elimina *in toto* alcune criticità legate alla compatibilità dell'ordinamento canonico con quelli civili, specie in determinate materie che senz'altro riguardano anche la gestione ed amministrazione dei beni temporali.

Il riferimento va *in primis* all'attività finanziaria ed alla connessa attività di vigilanza prudenziale. Come noto, il soggetto che si occupa della vigilanza e regolamentazione a fini prudenziali degli enti vaticani che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, nonché della vigilanza e regolamentazione al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dell'attività di informazione finanziaria è l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF, già AIF – Autorità di Informazione Finanziaria)¹⁸. A seguito della prima modifica del proprio Statuto av-

dettare direttamente un regolamento”, ma quella di “innescare un procedimento indiretto”, designando un ordinamento giuridico esterno per desumerne le norme regolatrici, che vengono fatte proprie».

¹⁶ Cfr. MIÑAMBRES J., *Análisis de la técnica de la remission a otros ordenamientos jurídicos*, in *Ius Canonicum*, 1992, p. 725.

¹⁷ Cfr. l'art. 18 della citata l. n. 222/1985: «*Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche*».

¹⁸ L'AIF è stata costituita mediante il *motu proprio* “*La Sede Apostolica*” del 30 dicembre 2010, emanato per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario da Benedetto XVI, che ne ha approvato il primo Statuto. Al momento della sua co-

venuta il 15 novembre 2013, l'Autorità ha ottenuto il proprio Statuto definitivo (con cui è stata anche variata la sua denominazione) con Chirografo del Santo Padre Francesco del 5 dicembre 2020¹⁹.

Sul piano internazionale, è indubbio che l'attività di vigilanza prudenziale venga affidata a soggetti le cui caratteristiche contemplano quelle tipiche dell'*authority*, tra cui si possono annoverare l'indipendenza funzionale ed operativa e l'inserimento in un quadro istituzionale corredato da regole che garantiscano l'assoggettamento della sua attività e delle decisioni ad una verifica (pubblica). Ed in tale prospettiva va letto l'art. 2 dello Statuto dell'ASIF, che recita: «... *svolge, in piena autonomia e indipendenza, le seguenti funzioni ...*»²⁰. L'ASIF appare idonea a concorrere istituzionalmente al raggiungimento degli *standards* internazionalmente evocati per la tutela dei sistemi finanziari ed a garanzia della responsabilità degli intermediari professionali: le viene infatti assicurata autonomia finanziaria, organizzativa e contabile²¹; l'Autorità, inoltre, delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento²², quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del proprio personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a di-

stituzione all'AIF è stata conferita la duplice natura di persona giuridica canonica pubblica e personalità civile vaticana, qualificandola come Istituzione collegata alla Santa Sede a norma degli articoli 186 e 190-191 della c.a. *Pastor Bonus* e con sede nello Stato della Città del Vaticano. In seguito, per rafforzare le iniziative già prese allo scopo di prevenire e combattere sempre meglio eventuali attività illecite nel settore economico-finanziario, con il *motu proprio* "La promozione", dell'8 agosto 2013, Papa Francesco ha attribuito nuove funzioni all'AIF, tra cui la nuova funzione di vigilanza prudenziale: «L'Autorità di Informazione Finanziaria esercita la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria» (art. 2). Cfr. CORTESI I., *La formazione di un ordinamento finanziario nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio Giuridico*, 3, 2014, p. 429: «È evidente come, sulla scorta di quanto disposto dalla Legge vaticana n. XVIII, il nuovo Statuto dell'Autorità ne ridefinisca i poteri, configurando L'AIF non più come mera Financial Intelligence Unit – chiamata a svolgere i propri compiti nell'ambito del contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo – ma come vera e propria Autorità di Vigilanza vaticana, avente compiti di vigilanza e regolamentazione a fini prudenziale».

¹⁹ Sul ruolo di autorità centrale dell'AIF, cfr. RIVETTI G., *Stato Città del Vaticano. Normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto vaticano alle Direttive UE in materia di riciclaggio*, Milano, 2014, pp. 95-106.

²⁰ Cfr. art. 2 dello Statuto, reperibile su <https://www.aif.va/ITA/Statuto.aspx>.

²¹ Cfr. art. 8 dello Statuto, per cui «L'Autorità è dotata di risorse umane e materiali adeguate alle sue funzioni istituzionali ...». Nella versione originaria dello Statuto si leggeva quanto segue: «All'Autorità di Informazione Finanziaria sono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali».

²² Cfr. art. 4 «Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni: ... b) emana il Regolamento interno dell'Autorità ...» e art. 11 dello Statuto.

sciplinare la gestione delle spese, ed ha la capacità di emanare regolamenti di natura organizzativa (art. 4, pto 2): «*Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni: ... b) emana il Regolamento interno dell'Autorità ...*».

Proprio osservando da vicino il perimetro di attività della vecchia AIF, si nota come non vi sia stato un reale automatismo nel processo di canonizzazione delle norme inerenti il concetto di vigilanza prudenziale, e ciò è testimoniato dal fatto che, nei primi anni della sua azione, l'AIF svolgeva la propria funzione tanto sullo IOR²³, quanto sull'APSA (Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica), *i.e.* l'organismo della Santa Sede che si occupa della gestione del suo patrimonio economico; quest'ultima è un Dicastero della Curia Romana, e pertanto si configurava il paradosso per il quale un "ministero" del Vaticano veniva sottoposto alla vigilanza prudenziale di una *authority*.

È stato dunque necessario un aggiustamento connaturato all'organizzazione peculiare dell'ordinamento canonico²⁴ e, di fatto, l'ASIF limita oggi il suo ambito operativo di vigilanza prudenziale allo IOR in quanto nessun altro organismo vaticano ha attualmente la possibilità di svolgere attività di tipo finanziario in maniera professionale: l'APSA è invece fuoriuscita dall'ambito di competenza dell'ASIF, in quanto la stessa non può attualmente configurarsi come un ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria, bensì come un organismo governativo che svolge un'attività finanziaria di tipo isti-

²³ Istituto per le Opere di Religione, ente della Santa Sede, eretto con Chirografo di Sua Santità Pio XII il 27 giugno 1942. Con il nuovo Statuto, annesso al Chirografo dell'8 agosto 2019 di Sua Santità Francesco, è stata ribadita la missione dell'Istituto che consiste nel «*provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione e di carità*».

²⁴ Cfr. RICCIARDI CELSI F., *L'Autorità di Informazione Finanziaria tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano*, in *Archivio Giuridico*, vol. CCXXXV, fasc. 2-2015, pp. 244-246: «*Nel nuovo statuto del 2013 non è più presente l'attribuzione della duplice qualità della persona giuridica, ma si fa riferimento alla sola personalità giuridica canonica pubblica. L'omissione della qualità di persona giuridica civile vaticana non è di poca rilevanza, almeno dal punto di vista giuridico, e non è casuale. È presumibile che, all'atto della sua costituzione, si sia voluto attribuire all'AIF la duplice personalità canonica e vaticana per farne un organo vaticano legittimato a svolgere le sue funzioni anche nell'ordinamento canonico, benché limitate ai Dicasteri della Curia romana e a tutti gli altri Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede che svolgono attività finanziaria; successivamente, al fine di rafforzare le iniziative già intraprese nella lotta all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo, avendo attribuito a questa Istituzione nuove funzioni, la Santa Sede ha "ritenuto opportuno riformare la struttura interna dell'Autorità, affinché questa possa meglio svolgere le funzioni istituzionali che le sono affidate" (m.p. "Mediante" del 15 novembre 2013), collocandola esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento canonico, anche in ragione del ruolo di autorità centrale assunto dall'AIF con il rafforzamento delle sue funzioni e in quanto vera e propria Autorità di Vigilanza vaticana*».

tuzionale. L'attività dell'APSA ricade oggi sotto il regime di vigilanza stabilito da Papa Francesco con lettera apostolica in forma di *motu proprio* "Fidelis Dispensator et Prudens" per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 24 febbraio 2014²⁵, nella quale, tra l'altro, si è attribuito alla Segreteria per l'Economia (SPE)²⁶ il compito di attuare il controllo economico e la vigilanza (nel senso di conformità e revisione, in ottica di redazione dei bilanci) sugli enti vaticani. Circostanza confermata dalle disposizioni del *motu proprio* "Circa alcune competenze in materia economico-finanziaria"²⁷, secondo cui tutti gli enti citati nell'articolo 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia, inclusi quelli finora sotto il controllo economico e finanziario della Segreteria di Stato, «sono sottoposti al controllo, vigilanza e indirizzo della Segreteria per l'Economia come definito dal proprio Statuto e dalla normativa vigente, con la sola eccezione di quegli Enti per i quali il Santo Padre abbia espressamente disposto diversamente». Ora, se si considera che con il recentissimo *motu proprio* "Circa alcune competenze in materia economico-finanziaria", datato 26 dicembre 2020, Papa Francesco ha sancito e reso operativo dal 1° gennaio 2021 il passaggio all'APSA della gestione degli investimenti finanziari e dei beni immobili di proprietà della Segreteria di Stato, compreso l'Obolo di San Pietro²⁸, e che gli stessi saranno sottoposti a un controllo *ad hoc* da parte della Segreteria per l'Economia (SPE), che «d'ora in avanti svolgerà anche la funzione di Segreteria Papale per le materie economiche e finanziarie», è agevole intuire come il concetto di vigilanza prudenziale, pur recepito nell'ordinamento canonico mediante vari cicli di riforme e con buoni risultati (si pensi a titolo esemplificativo alla partecipazione della Santa Sede nel processo di valutazione del Gruppo Moneyval, il Comitato del Consiglio d'Europa che nell'ottobre 2020 ha concluso l'ultimo sopralluogo per la valutazione delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo), necessari di particolari cautele e adattamenti per essere validamente recepito in un ordinamento affatto peculiare come quello canonico.

²⁵ Rinvenibile al link http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20140224_fidelis-dispensator-et-prudens.html.

²⁶ Si tratta di un Dicastero della Curia Romana che, naturalmente, non può assumere quei requisiti di indipendenza e controllo pubblico tipici di un'autorità di vigilanza prudenziale.

²⁷ Cfr. art. 3 del *motu proprio* in questione del 26 dicembre 2020, reperibile al link http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20201226_una-migliore-organizzazione.html.

²⁸ Cfr. art. 1 § 1 per cui «la titolarità dei fondi e dei conti bancari, degli investimenti mobiliari e immobiliari, ivi incluse le partecipazioni in società e fondi di investimento, finora intestati alla Segreteria di Stato» passi all'APSA, «che curerà la loro gestione e amministrazione».

L'assetto ecclesiologico rinnovato dopo il Concilio Vaticano II impone di far precedere all'esame specifico delle norme codicistiche poste a regolamentazione della materia dei beni ecclesiastici una premessa, relativa ad alcuni precetti conciliari, aventi natura cogente, che si rinvengono in alcuni brani (cfr., tra gli altri, *Lumen gentium* n. 36, *Christus Dominus* n. 12, *Gaudium et spes* nn. 69-70-71, *Apostolicam actuositatem* n. 7, *Presbyterorum Ordinis* nn. 8-17).

Nel par. 36 della costituzione conciliare *Lumen gentium*, viene trattata ad esempio l'opera di cooperazione che la componente laica del popolo di Dio è chiamata a realizzare con riferimento alla creazione, intesa sia quale "fatto" che origina le cose, sia anche come alleanza con Dio in Cristo per il perseguimento del fine dell'uomo: i beni creati dunque sono posti in relazione diretta con il lavoro dell'uomo, con il progresso tecnico e scientifico e rivolti ad un ideale di pace, giustizia e uguaglianza, affinché «contribuiscano al progresso universale nella libertà umana e cristiana». Il «possesso dei beni materiali, il loro sviluppo e la loro giusta distribuzione», elementi di manifestazione dell'amicizia di Dio verso l'uomo, afferiscono pertanto all'ufficio pastorale dei Vescovi (vedi sul punto decreto *Christus Dominus* n. 12).

Pertanto, in un mondo «caratterizzato da un crescente dominio dell'uomo sulla natura, dalla moltiplicazione e dalla intensificazione dei rapporti e dalla interdipendenza tra i cittadini, gruppi e popoli, come pure da un più intenso intervento dei pubblici poteri» (*Gaudium et spes* n. 63)²⁹, il Concilio riconosce carattere di urgenza alla trattazione della materia relativa al corretto uso dei beni temporali, pur decidendo di non riversare nel codice una trattazione strutturale ed organica né una definizione dell'assetto patrimoniale della Chiesa.

L'appartenenza di taluni beni materiali alla Chiesa viene connessa esclusivamente al perseguimento delle finalità della stessa (meglio chiarite *infra*) e riveste pertanto un peculiare carattere di strumentalità.

Non va dimenticato, per la comprensione e corretta interpretazione del contenuto delle singole norme e del Libro dedicato ai beni temporali, l'orientamento della ecclesiologia conciliare rivolto in particolare all'esaltazione della comunione e dunque anche alla perequazione intraecclesiale ed intersoggettiva all'interno di ciascuna Chiesa. In questo quadro teologico, dominato dal prevalere di una dimensione di Chiesa concepita come Popolo di

²⁹ Detti concetti sono stati poi ripresi ed elaborati nella recente enciclica *Laudato si* (LS) di Papa Francesco, nella quale Il Papa considera la mitigazione del cambiamento climatico presupposto ineludibile per un'effettiva lotta alla povertà, poiché l'utilizzo sregolato dei *global commons*, tra cui vengono annoverati anche il clima e l'atmosfera, porta all'acuirsi della disuguaglianza globale.

Dio e fondata su pilastri di carità, solidarietà e fratellanza, vi è una comune responsabilità e partecipazione di tutti i fedeli alla missione della Chiesa³⁰; e poiché quest'ultima necessita, per la propria realizzazione, del patrimonio ecclesiastico – inteso come insieme dei beni che fungono da mezzi imprescindibili – i fedeli tutti devono contribuirne all'incremento (can. 222 CIC³¹ e possono collaborare alla loro gestione, anche mediante la costituzione di persone giuridiche private. Su quest'ultimo punto, vale la pena precisare sin d'ora che il CIC (can. 116 § 1) definisce pubbliche le persone giuridiche che vengono costituite dall'autorità ecclesiastica competente, per i fini prestabiliti, a norma delle disposizioni del diritto, perché adempiano il loro compito in vista del bene pubblico ad esse affidato; tutte le altre sono da considerarsi private.

A norma del can. 114 § 1, «*Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto*», e dunque sorgono attraverso un atto dell'autorità ecclesiastica, poiché l'ottenimento della personalità giuridica

³⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Sollicitudo Rei Socialis*, nel XX Anniversario della *Populorum Progressio*, n. 38: viene affrontato il tema della «*crescente consapevolezza dell'interdipendenza tra gli uomini e le Nazioni ... sentita come sistema determinante di relazioni nel mondo contemporaneo, nelle sue componenti economica, culturale, politica e religiosa, e assunta come categoria morale. Quando l'interdipendenza viene così riconosciuta, la correlativa risposta, come atteggiamento morale e sociale, come "virtù", è la solidarietà. Questa, dunque, non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Tale determinazione è fondata sulla salda convinzione che le cause che frenano il pieno sviluppo siano quella brama del profitto e quella sete del potere, di cui si è parlato. Questi atteggiamenti e c.d. "strutture di peccato" si vincono solo presupposto l'aiuto della grazia divina-con un atteggiamento diametralmente opposto: l'impegno per il bene del prossimo con la disponibilità, in senso evangelico, a "perdersi" a favore dell'altro invece di sfruttarlo e a "servirlo" invece di opprimerlo per il proprio tornaconto*».

Anche Papa Francesco nella già citata enciclica *Laudato si'* afferma che le relazioni internazionali di stampo politico ed economico «*[...] tendono a incolparsi reciprocamente per quanto riguarda la povertà e il degrado ambientale. Mentre gli uni si affannano solo per l'utile economico e gli altri sono ossessionati solo dal conservare o accrescere il potere, quello che ci resta sono guerre o accordi ambigui dove ciò che meno interessa alle due parti è preservare l'ambiente e avere cura dei più deboli*» (*Laudato si'*, n. 198), e che occorre pertanto sviluppare gli aspetti etici nel dibattito pubblico al fine di addivenire ad «*una concezione più ampia della qualità della vita*» (n. 192).

³¹ Il can. 222 statuisce che i fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario «*per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri*».

avviene per legge (è il caso delle persone giuridiche pubbliche) o per formale decreto di concessione da parte della competente autorità (è il caso delle persone giuridiche private).

Vi sono in ogni caso enti che pur essendo soggetti di diritti e di obblighi (centri di imputazione di situazioni giuridiche), restano privi di personalità giuridica (si pensi ad esempio ad associazioni private non personificate³², comitati, patrimoni dotati di una certa autonomia, ecc.).

Passando alla struttura del Libro V, esso si compone di cinque canoni preliminari, che hanno lo scopo di evidenziare la *ratio* del sistema, cui seguono quattro titoli: il *Titolo I* riguarda l'acquisto dei beni; il *Titolo II* l'amministrazione dei beni; il *Titolo III* disciplina i contratti e le alienazioni; il *Titolo IV* le pie volontà e le pie fondazioni.

Vale la pena di cominciare cercando di fornire una definizione di bene temporale.

Nel codice non si rinviene un perimetro specifico della categoria³³, ma applicando un approccio dottrinale, si può ben dire che il bene si distingue dalla semplice cosa per l'utilità che apporta – direttamente ovvero indirettamente – all'uomo³⁴, e che i beni temporali sono inoltre caratterizzati dalla suscettibilità di valutazione economica, anche se quest'ultimo requisito resta necessariamente non compiutamente circoscritto³⁵.

Per quanto riguarda i beni temporali ecclesiastici, non si può *in primis* trascurare il fatto che la Chiesa è al contempo comunità di fede, avente natura soprannaturale e spirituale, ma anche società visibile e temporale, dotata di struttura gerarchica, composta di donne e uomini che operano nello spazio e nel tempo, e che necessitano dei beni materiali per lo svolgimento delle proprie attività.

Orbene, il can. 1257 § 1 CIC offre una definizione di beni temporali eccle-

³² Cfr. cann. 299 e 310.

³³ Un accenno di definizione si rinveniva al can. 726 del CIC del 1917, in cui si affermava una distinzione delle *res* di cui al libro terzo in *spirituales, temporales, mixtae*. Per il can. 1497 § 1, i *bona temporalia* si suddividono in *corporalia* e *incorporalia*.

³⁴ Cfr. LÓPEZ ALARCÓN M., *La titularidad de los bienes eclesiásticos*, in AA.VV., *El derecho patrimonial canónico en España*, Salamanca, 1985, p. 21, per cui i beni sarebbero le utilità che la cosa può prestare, sicché una cosa può fungere da base per diversi beni. Si veda anche J. MIÑAMBRES, *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale (cann. 1257-1258)*, in *I beni temporali della Chiesa (Studi giuridici L)*, Città del Vaticano, 1999, p. 15.

³⁵ La valutazione economica suppone che il bene debba rientrare in un patrimonio, concetto quest'ultimo che si è evoluto nel tempo: nel diritto romano, esso si riferiva unicamente alle *res corporales*, ma già con Gaio (cfr. *Institutiones*, II, pp. 12-14) fu esteso alle *res incorporales* e quindi anche agli *iura in re*.

siastici che ricomprende i beni appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica³⁶ e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa³⁷.

Alla luce della suesposta definizione, si rileva come la categoria *de qua*, che costituisce una *species* del più ampio *genus* dei beni temporali, venga individuata non tanto sulla base del criterio relativo al fine per il quale il bene viene impiegato, quanto piuttosto in considerazione del soggetto cui i beni appartengono³⁸, e ciò sulla scia della tradizione già accolta nel codice del 1917³⁹.

Rispetto a quest'ultimo viene introdotta tuttavia una notevole differenza, data dalla distinzione tra persona giuridica pubblica e privata (can. 116 § 1 CIC)⁴⁰, della quale si è già accennato ma che si tratterà più approfonditamente *infra*.

I beni ecclesiastici sono solamente quelli che appartengono alle persone giuridiche pubbliche⁴¹. Si pone allora il problema della qualificazione giuridi-

³⁶ Cfr. can. 361: Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana.

³⁷ Il riferimento alle *aliasve in Ecclesia personas iuridicas* presuppone una distinzione tra le persone giuridiche in senso più largo (che include le persone morali, tra cui si annoverano La Chiesa universale e la Sede Apostolica) e in senso più stretto (che non include le persone morali).

³⁸ Il termine *pertinent* utilizzato dal legislatore canonico implica un diritto di proprietà, non essendo sufficiente a determinarne l'ecclesiasticità la presenza di un'obbligazione o un diritto reale minore sul bene.

³⁹ Detta scelta si pone in continuità con quanto disposto dal can. 1497 § 1 del precedente codice e della consolidata giurisprudenza rotale (sentenza *coram Bonet, decisio diei 22 iunii 1964*, in *RRDEC.*, vol. LVI, p. 521, n. 9). Peraltro, già agli albori del secolo XX, Wernz, con riferimento ai beni ecclesiastici, si esprimeva in questi termini: «*Definitio. Bona ecclesiastica in genere intelliguntur omnes res temporales sive corporales sive incorporales, quae in dominio Ecclesiae existunt et ad fines et usus ipsius proprios legitima auctoritate destinatae sunt*» (WERNZ F.X., *Ius decretalium*, Tomus III, Roma, 1901).

⁴⁰ La distinzione, che all'evidenza proviene dagli ordinamenti civili, venne introdotta al fine di promuovere le iniziative autonome dei fedeli, favorendo la creazione di associazioni di fedeli, i cui beni non sono beni ecclesiastici, che non fossero troppo vincolate alle autorità ecclesiastiche. A differenza che per gli ordinamenti civili, tuttavia, detta separazione non comporta una divisione del diritto canonico in un diritto canonico pubblico e uno privato.

⁴¹ Cfr. tra i molti PERLASCA A., *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma, 1997, p. 374: «*La qualifica "ecclesiastico" riferita ad un bene, pertanto, è tecnica, e da assumersi in senso stretto: indica l'appartenenza di un determinato bene ad una persona giuridica pubblica*». Cfr. anche SHOUPPE J.P., *Elementi*, cit., p. 36 ss.; MARTINEZ PRIETO V., *Iniciativa privada y personalidad jurídica: las personas jurídicas privadas*, in *Ius canonicum*, 25, 1985, p. 573; DE PAOLIS V., *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 98.

ca dei beni delle persone giuridiche private: la dottrina ha fornito molteplici tentativi di risoluzione della questione in esame, proponendo altresì una varietà di definizioni (beni laicali, beni ecclesiali, beni privati, ecc.)⁴².

Secondo un'opinione dottrinale, più che di una divisione tipologica appare opportuno individuare una sorta di gradazione dell'ecclesiasticità, definendo beni ecclesiastici "in senso lato" quelli appartenenti a qualsiasi persona giuridica ecclesiastica (pubblica o privata) e beni ecclesiastici "in senso stretto" quelli appartenenti alle persone giuridiche pubbliche cui viene applicato un peculiare regime⁴³.

Una versione alternativa, e forse preferibile, qualifica i beni delle persone giuridiche private come *ecclesiali privati*, i quali devono essere adoperati per scopi ecclesiali a norma degli statuti (che sono oggetto di *recognitio* e sottoposti alla vigilanza della autorità ecclesiastica), pur non essendo gestiti *in nomine Ecclesiae* come i beni ecclesiastici⁴⁴.

Essi restano comunque distinti dai beni dei fedeli persone fisiche e delle associazioni private non *recognitae*, i quali rimangono meramente privati⁴⁵, perché risulta assente sia il livello minimo della responsabilità di tipo patrimo-

La "ecclesiasticità" dei beni delle persone giuridiche è ancora più rilevante nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO): infatti, il can. 1009 § 2 del CCEO prevede soltanto un tipo di personalità giuridica (equivalente alle persone giuridiche pubbliche del CIC), e che «*Bona temporalia omnia, quae ad personas iuridicas pertinent, sunt bona ecclesiastica*». Pertanto, a differenza di quanto previsto nel CIC, non è ammissibile che i beni temporali di una persona giuridica canonica non siano ecclesiastici e quindi che non siano sottoposti alle norme codicali che consacrano un regime tipicamente pubblicistico della loro amministrazione.

⁴² Cfr. PERLASCA A., *I beni delle persone giuridiche private* (can. 1257 § 2), in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12, 1999, p. 380 ss.

⁴³ Cfr. AZNAR GIL F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca, 1993, pp. 52-53.

⁴⁴ Le persone giuridiche pubbliche, vale la pena di ribadirlo, agiscono *nomine Ecclesiae*, cioè in modo ufficiale, anche se la loro attività non può essere attribuita direttamente alla gerarchia. Proprio per evitare tale attribuzione, nell'opera di revisione si sostituì la primitiva dizione "*nomine auctoritatis Ecclesiae*" con "*nomine Ecclesiae*". Cfr. NAVARRO L., *Diritto di associazione e Associazioni di fedeli*, Milano, 1991, pp. 166-175; GARZA MEDINA L., *Significado de la expresión nomine Ecclesiae en el Código de Derecho Canónico*, Roma, 1998, p. 189 ss.

⁴⁵ Cfr. SHOUPPE J.P., *Elementi di Diritto Patrimoniale Canonico*, Milano, 1997, pp. 36-40. L'Autore sottolinea come «*Sotto il profilo giuridico, i beni delle persone fisiche sono beni civili privati e, pertanto, non sono retti dal diritto canonico, né sottoposti al controllo delle autorità ecclesiastiche*», anche se «*Sotto il profilo teologico, invece, non sembra impossibile parlare di una certa ecclesialità dei beni di ogni fedele: l'obbligo che gli spetta di contribuire con i suoi beni alle necessità della Chiesa (cann. 222 § 1 e 1261) è di natura morale e non ingloba l'insieme del suo patrimonio*».

niale della gerarchia che giustifica l'ecclesiasticità dei beni, sia l'approvazione *ex can.* 299 § 3 CIC per la più semplice configurabilità della loro ecclesialità.

La predetta distinzione tra persona giuridica pubblica e privata comporta una netta differenziazione in termini di regime giuridico applicabile ai beni che appartengono ad enti che fanno parte delle due categorie.

Per i beni ecclesiastici, si applicano le norme del diritto universale (e quindi principalmente del Libro V), coadiuvate da quelle del diritto particolare, dalle norme e istruzioni emanate dalle Conferenze Episcopali e dagli Ordinari nell'esercizio delle loro competenze, e degli statuti propri dell'ente titolare.

Ai beni delle persone giuridiche private, invece, si applicano unicamente le norme degli statuti propri, tranne che per le eccezioni previste dal codice *expresse*, cioè mediante riferimento, esplicito ovvero implicito⁴⁶, alle persone giuridiche private (cfr. *can.* 1257 § 2 CIC⁴⁷ – che quindi non si pone quale norma di chiusura, bensì consente in linea generale di ricondurre persino i beni dei *christifideles uti singoli* all'interno del quadro generale di finalità rivolto alla *salus animarum* –, il che comporta ovviamente una maggiore snellezza procedurale soprattutto in ottica di circolazione dei beni).

Rimane invece fermo per entrambe le categorie il potere di vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, che si fonda sulla comune natura di ente "ecclesiale" delle persone giuridiche, siano esse pubbliche ovvero private⁴⁸.

⁴⁶ Cfr. NICOLINI E., *Per un nuovo concetto di bene ecclesiastico: uno ius commune ex can. 1254 ss. applicato a tutti gli enti personificati*, in *Studi Urbinati*, 55(1), 2004, pp. 101-102: «L'avverbio *expresse* non può essere inteso in quell'accezione di esplicito giacché, questa, è soltanto uno dei suoi significati, cui si riconnette anche quello di una qualsiasi manifestazione implicita della volontà del legislatore». L'Autore porta anche alcune esemplificazioni: «Per fare degli ulteriori esempi può essere citata la portata di cui al *can.* 1281, al *can.* 1267 § 2 e 1287 § 1. Nel *can.* 1267 § 2 è richiesto, oltre alla autorizzazione per rifiutare le offerte *maioris momenti*, il permesso dell'Ordinario per poter accettare "offerte gravate da modalità di adempimento o condizione, fermo restando il disposto del *can.* 1295": il canone, in riferimento a questa sua parte, non specifica se trattasi di persone giuridiche pubbliche o private, e pertanto, in virtù del principio secondo il quale l'eccezione di cui al *can.* 1257 § 2 può essere intesa in maniera esplicita o implicita e del fatto che nella stessa disposizione *ex can.* 1267 il legislatore, quando intende far riferimento in modo specifico alla persona giuridica pubblica, lo fa menzionandola espressamente, non vi è ragione per non applicare tale norma anche alle "persone private"».

⁴⁷ Cfr. MICHELS G., *Principia generalia de personis in Ecclesia*, ed. altera, Tornaci, 1955, pp. 590-591.

⁴⁸ La funzione di vigilanza sugli enti ecclesiastici si riconnette del resto alla rilevanza dell'attività amministrativa di detti soggetti in ambito civile. In Italia l'Accordo 18 febbraio 1984, che accoglie il nuovo Concordato, all'art. 7, comma 1, prescrive infatti che: «L'amministrazione dei beni appartenenti agli Enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico».

Tuttavia, nel caso delle persone giuridiche pubbliche, che agiscono in nome della Chiesa, detta funzione è naturalmente più pervasiva e ricomprende ad esempio l'obbligo di rendiconto (can. 1276 § 1 e can. 319 § 1 CIC), la cui verifica permette al superiore di conoscere adeguatamente i risultati di gestione di un soggetto o di una attività, anche al fine di emettere i più opportuni provvedimenti; l'autorizzazione che l'amministratore deve chiedere per porre in essere gli atti di straordinaria amministrazione (can. 1281 CIC), per alienare un bene del patrimonio stabile (can. 1291 CIC) o per adottare un atto cosiddetto peggiorativo del patrimonio stabile (can. 1295 CIC), che costituisce la forma più immediata ed incisiva del dovere/diritto di vigilanza canonica; la cura del subentro di nuovi amministratori, che può preludere ad una verifica più approfondita e di carattere complessivo (cfr. can. 1283 CIC); il dovere di intervento dell'Ordinario in caso di negligenza dell'amministratore (can. 1279 CIC), in cui la vigilanza sfocia in una forma di controllo dell'ente da parte dell'autorità ecclesiastica.

Spetta anzitutto al Vescovo diocesano (cfr. can. 392 § 2 CIC) e, più in generale, all'Ordinario del luogo il diritto-dovere di esercitare la vigilanza sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cfr. can. 1276 § 1 CIC).

Quando ad essere vigilata è una persona giuridica privata, invece, la vigilanza si concentra prevalentemente sul rispetto degli obblighi statuari da parte dell'ente, nonché dell'effettiva erogazione dei beni per i fini stabiliti (cann. 305 e 325 § 1 CIC), mentre la sfera di maggiore libertà tipica delle persone giuridiche private si realizza «*nei casi nei quali il controllo è previsto esclusivamente, dalle norme codiciali, per le persone giuridiche pubbliche (in sostanza quelle che si definiscono eccezioni allo ius commune e che si caratterizzano per un controllo solo qualitativamente più intenso)*»⁴⁹, tra cui si ad esempio la possibilità di intentare o resistere ad un'azione dinnanzi il tribunale civile senza che occorra ricorrere obbligatoriamente alla licenza scritta del proprio Ordinario (cfr. can. 1288), l'impossibilità per il Vescovo di procedere alla sostituzione degli amministratori negligenti oppure di sostituirsi lui stesso, per il tramite di propri rappresentanti, agli organi dell'ente inferiore in tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. can. 1279 § 1 CIC) se ciò non è esplicitamente contemplato negli statuti o nei decreti di costituzione, l'impossibilità per l'Ordinario di potersi opporre, per il tramite del diniego della sua licenza *ex* can. 1267 § 2 CIC, al rifiuto dell'ente privato di non volere fare entrare nel suo patrimonio le offerte *maioris momenti*.

⁴⁹Cfr. NICOLINI E., *Per un nuovo concetto di bene ecclesiastico: uno ius commune ex can. 1254 ss. applicato a tutti gli enti personificati*, cit., p. 113.

Principalmente, la vigilanza esercitata dall'autorità competente si configura allora, per le persone giuridiche private, quale potere di ordine morale, anche se ciò non può risultare in un potere soltanto di ordine teorico e del tutto privo di efficacia: ordinariamente, la vigilanza sui beni ecclesiali comporterà per il soggetto preposto il diritto di conoscere della quantità e del valore dei beni posseduti dall'ente, di essere informato circa la collocazione degli stessi e la fedele applicazione delle liberalità. Basandosi sui predetti elementi, l'autorità potrà prescrivere, o ricordare, il dovere di amministrare i beni in modo diligente e giusto e di rispettare le disposizioni contenute negli statuti (ovviamente, come già detto, non vi sarà facoltà di sostituirsi agli amministratori, avocando a sé la distribuzione o l'erogazione dei beni dell'ente, come neppure di stabilire i modi in cui l'ente debba investire od adoperare i propri introiti). Ad ogni modo, nel caso in cui l'ente non rispettasse i propri statuti, o si allontanasse dalla comunione ecclesiale, l'autorità competente potrebbe dichiarare che la persona giuridica stessa non attua più fini ecclesiali e non rispetta i propri statuti e, al limite, potrebbe ritirare l'approvazione di questi ultimi e riprovare l'ente, senza comunque poter disporre dei beni di questo⁵⁰.

Da ultimo, un rapido cenno merita una eccezione al principio di appartenenza a determinati soggetti ai fini dell'identificazione dei beni temporali: si fa riferimento alla fattispecie per cui la Chiesa può esercitare la propria competenza *ratione finis* anche su beni che hanno come soggetto di dominio persone fisiche, laddove essi siano destinati a fini ecclesiali (ad es. le elargizioni in favore delle cause pie)⁵¹.

La competenza, in riferimento a questi beni, si traduce ovviamente non in un potere di disposizione mediante la gerarchia della Chiesa, bensì in una funzione di controllo e vigilanza indiretti, a garanzia del perseguimento dei fini cui sono stati rivolti, indicati in modo esemplificativo nel can. 1254 § 2 CIC.

Il codice del 1983 non riconduce espressamente i beni ecclesiastici nelle categorizzazioni tradizionalmente utilizzate nel campo del diritto civile statale, ma si può ritenere che queste ultime si applichino ugualmente in virtù del principio di canonizzazione delle norme degli ordinamenti giuridici civili. Restano pertanto valide le classificazioni che distinguono, ad esempio, tra beni fungibili ed infungibili, consumabili ed inconsumabili, immobili e mobili, corporali ed incorporali, specifici e generici, divisibili ed indivisibili, beni *extra commercium* (es. le reliquie, cfr. can. 1190 § 1 CIC) e *in commercium*.

⁵⁰ Cfr. DRI A., *L'attività finanziaria nell'organizzazione centrale della Chiesa*, Napoli, 2019, p. 88.

⁵¹ Cfr. DE PAOLIS V., *I beni temporali della Chiesa. Canoni preliminari (cann. 1254-1258) e due questioni fondamentali*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Milano, 1995, pp. 37-38.

Vi sono peraltro da considerare delle particolari categorie proprie del diritto canonico, come ad esempio la distinzione tra “beni finali”, direttamente rivolti ad un fine ecclesiale (es. edificio di culto), e “beni strumentali”, che solo indirettamente risultano strumentali al fine, ad esempio perché conferiscono un reddito⁵².

Un regime amministrativo proprio si applica tra le altre alle cose sacre, aventi il requisito della destinazione al culto divino e della dedizione o benedizione liturgica (es. immagini, reliquie, chiese, oratori, altari, cimiteri, cappelle private, santuari), indipendentemente dalla loro appartenenza a persone giuridiche ecclesiastiche o a persone fisiche o persone giuridiche di diritto civile⁵³. La destinazione al culto divino viene realizzata, in concreto, dalla «*dedicazione o benedizione liturgica, che hanno in comune la sacralizzazione, ossia la perdita del carattere profano del bene*»⁵⁴: in particolare, la dedicazione suppone una destinazione stabile e permanente, ed è prevista solo per le chiese e gli altari, mentre la benedizione riguarda gli oratori, le cappelle private o i luoghi sacri la cui destinazione al culto è temporanea.

La particolare dignità attribuita alle *res sacrae* implica che, in forza della consacrazione, l'elemento spirituale delle stesse – che non rientra nel diritto di proprietà limitato soltanto al valore economico della cosa – sia posto *extra commercium*⁵⁵. Da tanto derivano delle restrizioni alla circolazione delle cose sacre (es. usucapibilità esercitabile solamente da una persona giuridica pubblica ecclesiastica, cfr. can. 1269), nonché una disciplina di favore per la loro degna installazione, conservazione ed utilizzazione (cfr. cann. 1171 e 1205 CIC, ove è prevista finanche la facoltà per l'Ordinario di revocare, in caso di mancato rispetto della dovuta riverenza e di abuso mediante utilizzo profano o improprio, la stessa dedicazione o benedizione).

⁵² Cfr. NICOLINI E., *L'amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno ius commune esteso a tutte le personae iuridicae in ecclesia*, Torino, 2007, p. 44.

⁵³ Cfr. AZNAR GIL F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, cit., p. 62: «*Non tutti i beni sacri sono ecclesiastici considerato che possono appartenere a persone distinte da quelle pubbliche ecclesiastiche o anche a privati, dovendo essere qualificati, in quest'ultimo caso, come laicali seppur sottoposti a particolari limitazioni*».

⁵⁴ SHOUPPE J.P., *Elementi di diritto canonico*, cit., p. 45.

⁵⁵ Cfr. DEL GIUDICE V., *Nozioni di diritto canonico*, Milano, 1953, pp. 241-242, secondo cui «*nulla vieta, in via generale, che una cosa passi, con i soliti modi di trasferimento del diritto di proprietà e con le formalità e autorizzazioni prescritte, da un patrimonio all'altro*», ma occorre che «*alla prestazione economica, o d'altra specie, di una parte, non corrisponda, come uno degli elementi della controprestazione, quello spirituale connesso alla cosa*». Il negozio verrebbe reso invalido se nella valutazione del prezzo del bene rientrasse come valore economico il valore sacro dello stesso, ed addirittura potrebbe configurarsi il delitto di simonia.

Altra categoria da considerare è quella dei beni preziosi⁵⁶, sottoclasse dei beni ecclesiastici e quindi sempre appartenenti a persone giuridiche pubbliche, la cui identificazione è oramai slegata dal concetto di “notevole valore” di cui al codice precedente, e si ricollega invero ad una preziosità per ragioni di culto, oppure *artis vel historiae causa* (can. 1292 e can. 638 § 3 CIC). Per detti beni sono previsti termini speciali di acquisto per prescrizione⁵⁷, specifiche norme per la compilazione dell’inventario ed il requisito dell’autorizzazione della Santa Sede per l’alienazione e della licenza scritta dell’Ordinario per restauri e trasferimenti.

Dopo aver parlato delle categorie di beni, appare utile un sintetico *excursus* relativo al concetto di patrimonio ecclesiastico.

Come noto, a partire dall’Editto di Milano risalente al 313, la Chiesa ha acquisito capacità patrimoniale, per favorire la propria stabilità e la crescita dei mezzi materiali, ma è bene precisare sin d’ora che il concetto tradizionale di patrimonio – inteso quale insieme di beni e di diritti appartenenti ad un soggetto – non si applica al caso in esame, in quanto nella Chiesa vanno considerati tanti patrimoni quanti sono i titolari di beni ecclesiastici.

Questi ultimi, a norma del can. 1255 CIC, sono la Chiesa universale, la Sede Apostolica, le Chiese particolari e le altre persone giuridiche, sia pubbliche che private.

Le prime due sono considerate persone morali per disposizione divina e quindi il loro carattere di soggetti giuridici è da ricondursi al diritto divino⁵⁸. Le Chiese particolari, ai sensi del can. 368 CIC, sono le diocesi⁵⁹, la prelatura

⁵⁶La canonistica tradizionale è solita circoscrivere il concetto di “cose preziose” ai soli beni mobili. Cfr. DE PAOLIS V., *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 2001, p. 17 ss.; BEGUS C., *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2007, p. 24 ss.; SCHOUPE J.P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, 2008, p. 45 ss.

⁵⁷Cfr. can. 1270, che prevede un termine di prescrizione acquisitiva pari a 100 anni per i beni mobili preziosi (al pari degli immobili) che appartengono alla Sede Apostolica, e pari a 30 anni se appartengono ad altra persona giuridica pubblica.

⁵⁸Cfr. can. 113 §1 CIC. Vale la pena di precisare che Il termine *Sedes Apostolica* non si riferisce in questo caso alla Curia Romana (cfr., ad es., can. 361), la quale del resto è una creazione umana, ma all’ufficio del Romano Pontefice. La soggettività in questione vale ovviamente nell’ambito dell’ordinamento canonico e non per il diritto internazionale: la soggettività giuridica della Santa Sede nel diritto internazionale, infatti, non proviene dal diritto divino, ma da quei soggetti del diritto internazionale che hanno riconosciuto questo diritto alla Santa Sede, cioè dagli Stati.

⁵⁹Cfr. can. 369 CIC: «*La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbitero, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l’Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica*».

o l'abbazia territoriale⁶⁰, il vicariato apostolico⁶¹, la prefettura apostolica e l'amministrazione apostolica⁶², che – al pari delle altre persone giuridiche – traggono la fonte della propria capacità giuridica dall'ordinamento.

Il can. 1256 CIC chiarisce che la proprietà dei beni non spetta alla Chiesa universale⁶³, ma appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati.

La conseguente frammentazione connaturata al patrimonio ecclesiastico non impedisce tuttavia di considerarne anche un'accezione unitaria, poiché tutti i beni rimangono destinati ai medesimi fini e poiché sono sottoposti alla potestà di governo, vigilanza e tutela della suprema autorità del Romano Pontefice (il can. 1273 CIC lo definisce «*supremo amministratore e dispensatore di tutti i beni ecclesiastici*»), nell'interesse della comunità ecclesiale.

Ciò implica, da un lato, che nessuna persona giuridica esercita un diritto assoluto di proprietà sui beni temporali; dall'altro, va chiarito che il Papa esercita sui beni ecclesiastici una potestà di governo (*vi primatus iurisdictionis*), ma non ne è proprietario, sebbene eserciti anche una funzione dominante essendo il Superiore immediato della persona giuridica pubblica titolare. In particolare, il Romano Pontefice esercita la propria potestà in tema di beni temporali emanando atti di natura normativa, alla cui disciplina si devono attenere le persone giuridiche, ovvero mediante atti di amministrazione diretta (per quanto detta facoltà rimanga in ambito pressoché solo teorico).

La tensione tra le opposte spinte al frazionamento ed all'unità conferisce al patrimonio ecclesiastico una peculiare fisionomia che è stata definita alla stregua di un «*mosaico patrimoniale*»⁶⁴.

⁶⁰ Cfr. can. 370 CIC: «*La prelatura territoriale, o l'abbazia territoriale, è una determinata porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente, la cura della quale viene affidata, per circostanze speciali, ad un Prelato o ad un Abate che la governa a modo di Vescovo diocesano, come suo pastore proprio*».

⁶¹ Cfr. can. 371 § 1 CIC: «*Il vicariato apostolico, o la prefettura apostolica, è una determinata porzione del popolo di Dio che, per circostanze peculiari, non è ancora stata costituita come diocesi ed è affidata alla cura pastorale di un Vicario apostolico o di un Prefetto apostolico, che la governano in nome del Sommo Pontefice*».

⁶² Cfr. can. 371 § 2 CIC: «*L'amministrazione apostolica è una determinata porzione del popolo di Dio che, per ragioni speciali e particolarmente gravi, non viene eretta come diocesi dal Sommo Pontefice e la cui cura pastorale viene affidata ad un Amministratore apostolico, che la governa in nome del Sommo Pontefice*».

⁶³ Cfr. LOMBARDIA P., *La propiedad en el ordenamiento canonico*, in *Ius Canonicum*, 1962, p. 420; MOSTAZA A., *Derecho Patrimonial canonico*, in *Derecho Canonico*, I, Pamplona, 1974, p. 306.

⁶⁴ Cfr. LÓPEZ ALARCÓN M., *La administración de los bienes ecclesiásticos*, in *Ius canonicum*, 24, 1984, p. 87 ss.